

CONTRATTO

Servizio di portierato e pulizia della sede principale e sede secondaria
della Scuola Universitaria Superiore IUSS
CIG 985499357E

Tra

Scuola Superiore Universitaria IUSS (C.F. 96049740184 P.IVA
02202080186) con sede in Piazza della Vittoria n.15 – 27100 Pavia in
persona del Direttore Generale Ing. Giuseppe Conti

e

..... con sede legale inin persona del legale
rappresentante _____

Sommario

Premessa	3
Art. 1 – Norme regolatrici.....	3
Art. 2 – Oggetto del contratto.....	3
Art. 3 – Durata, proroga e opzione rinnovo.....	4
Art. 4 - Importo contrattuale	4
Art. 5 - Penali in caso di ritardo e/o inadempimento	5
Art. 6 - Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura	5
Art. 7 - Obblighi a carico dell'appaltatore.....	5
Art. 8 - Obblighi di riservatezza	5
Art. 9 –Norme di sicurezza generali.....	6
Art. 10 – Subappalto e sub-contratti (<i>eventuale</i>).....	6
Art. 11 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito	7
Art. 12 - Risoluzione per inadempimento	7
Art. 13 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali	8
Art. 14- Assoggettamento dell'Appaltatore a procedure concorsuali	8
Art. 15–Verifica di conformità	8
Art. 16–Polizza a copertura dei danni.....	8

Premessa

- a. Con Determina del Direttore Generale, la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia (di seguito IUSS o la Scuola o la Committente) ha indetto ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) una procedura aperta per l'affidamento del servizio di portierato e pulizia della sede principale e sede secondaria della Scuola, così come specificato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico;
- b. La società indicata in epigrafe è risultata aggiudicataria della predetta gara e conseguentemente affidataria di quanto previsto nel bando e negli ulteriori atti e documenti di gara;
- c. L'aggiudicataria è stata sottoposta con esiti positivi alle verifiche di cui all'art. 80 del Codice ed ha prestato cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto nelle forme e nella misura richieste dal Disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, a mezzo di _____ che costituisce allegato al presente contratto;
- d. Ad oggi l'informativa antimafia non è ancora pervenuta, ma ai sensi del comma 3 dell'art. 92 D.Lgs 159/2011 le Amministrazioni procedono, sotto espressa condizione risolutiva, alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa predetta decorsi i termini di cui al comma 2 dell'articolo citato e nei casi di urgenza (*eventuale*);
- e. Che la Società aggiudicataria conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compreso il capitolato tecnico, nonché il bando ed il disciplinare di gara – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per una valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

Art. 1 – Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta tecnica, il capitolato tecnico descrittivo, il disciplinare di gara e le eventuali risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, dalle disposizioni del Codice Civile, del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii e in generale dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione.

Art. 2 – Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di portierato e pulizia della sede principale e sede secondaria della Scuola Universitaria Superiore IUSS - CIG 985499357E così come meglio specificato nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico descrittivo e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e da intendersi in questa sede espressamente richiamati.

Il servizio dovrà essere eseguito in Pavia Piazza della Vittoria n. 15 (Palazzo del Broletto) sede principale e Pavia Piazza Ercole Marelli – sede secondaria della Scuola.

Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni di cui al capitolato tecnico descrittivo e dell'offerta tecnica formulata dall'impresa aggiudicataria

Art. 3 – Durata, proroga e opzione rinnovo

Il servizio avrà durata di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso l'impresa è tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto alle medesime condizioni quivi previste.

Come previsto del Disciplinare di Gara, la Scuola si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto all'impresa aggiudicatrice, per un ulteriore periodo di 12 mesi, alle medesime condizioni quivi previste.

L'impresa accetta espressamente il suesposto diritto d'opzione a favore della Scuola e si obbliga pertanto ad eseguire la prestazione qualora la Scuola eserciti tale facoltà di scelta.

L'impresa non potrà vantare alcun diritto aggiuntivo o richiesta nell'ipotesi in cui l'opzione di rinnovo annuale non venisse esercitata dalla Scuola.

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi. Qualora durante tale periodo l'esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme previste dal presente capitolato l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria ove l'offerta sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione.

La Scuola ha in ogni caso diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 D. Lgs 50/2016.

Art. 4 - Importo contrattuale

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative alla fornitura indicata all'art. 2, viene determinato, per tutta la durata indicata, nel corrispettivo di Euro (.....), oltre IVA corrispondente all'offerta economica dell'aggiudicataria e altri oneri di legge.

Qualora la Scuola eserciti l'opzione di affidamento dei servizi per i successivi 12 mesi di cui all'articolo precedente, il corrispettivo è determinato in proporzione all'importo appena indicato e verrà corrisposto con le medesime modalità e tempistiche.

Il pagamento avverrà con cadenza mensile

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto del MEF n. 55/2013, come modificate dal D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 89/2014, l'aggiudicatario è obbligato all'emissione della fattura elettronica. In caso di mancato adempimento IUSS non potrà liquidare i corrispettivi dovuti; a tal fine si segnala che il codice IPA della Stazione Appaltante é: UF7UC6.

Ai fini della corretta contabilizzazione, ogni fattura dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- a) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
- b) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
- c) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
- d) l'oggetto e il periodo di competenza del servizio;
- e) l'indicazione se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
- f) Indicazione esigibilità IVA S (scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72)
- g) la scadenza della fattura;
- h) il Codice identificativo di gara (CIG);
- i) qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria.

Le fatture, in regola saranno ammesse al pagamento entro 30 gg dalla data di ricevimento, mentre, quelle non in regola secondo la normativa vigente verranno rifiutate, e qualora mancasse la documentazione necessaria al pagamento, IUSS contatterà l'impresa per ricevere la documentazione integrativa necessaria ed il termine di pagamento decorrerà ex novo dal ricevimento della documentazione.

La Scuola è soggetta a Split Payment.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 5 - Penali in caso di ritardo e/o inadempimento

La mancata, inesatta o non tempestiva esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'impresa determina l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 del Capitolato tecnico descrittivo e secondo le modalità ivi previste, da intendersi espressamente richiamate e parti integranti del presente contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da IUSS a causa dei ritardi.

Art. 6 - Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato tecnico descrittivo e nell'offerta presentata in sede di gara.

Nell'esecuzione di tutti i servizi oggetto dell'appalto devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato tecnico descrittivo.

Art. 7 - Obblighi a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e gli obblighi indicati negli artt. 9, 10, 11, 12 e 13 del Capitolato Tecnico descrittivo, da intendersi come parte integrante del presente contratto.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento della fornitura, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, IUSS ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Scuola.

Art. 9 –Norme di sicurezza generali

Tutte le fasi della fornitura devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene.

Non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, pertanto, in relazione a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05/03/2008, non è necessario redigere il DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze.

L'appaltatore è obbligato a fornire a IUSS, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, oltre all'Idoneità Tecnica ai sensi dell'allegato XVII del D.Lgs 81/08.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 10 – Subappalto e sub-contratti (*eventuale*)

L'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto alla società _____ l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____

Per le prestazioni rese in subappalto, IUSS provvederà a effettuare il relativo pagamento all'appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art.105, co.13, del Codice.

In caso di pagamenti effettuati all'appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere a IUSS, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

L'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare a IUSS o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

Il subappaltatore dovrà mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'appaltatore depositerà presso IUSS copia autentica il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Unitamente al deposito del contratto, l'affidatario trasmetterà altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84. IUSS verificherà dette dichiarazioni tramite la Banca dati nazionale.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Nel caso in cui l'appaltatore per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare a IUSS, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'appaltatore deve inoltre comunicare a IUSS le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

L'appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati da IUSS inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse di IUSS.

In tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Autorità, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, IUSS può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 11 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 D.Lgs 50/2016 non è ammessa la cessione del contratto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d D.Lgs 50/2016.

È ammessa la cessione dei crediti vantati dall'impresa aggiudicataria verso la Scuola, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 12 - Risoluzione per inadempimento

IUSS si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso IUSS procederà di incamerare la cauzione definitiva, nonché ad effettuare le prestazioni di cui al presente contratto in danno dell'Appaltatore.

Resta salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che IUSS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:

- a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di IUSS;
- b. nei casi di cui ai seguenti articoli;

- superamento di n. 5 penali applicate all'impresa;
- violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 8;
- violazione dei divieti di cessione del contratto di cui all'art. 11.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Art. 13 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

IUSS ha diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, IUSS potrà risolvere il contratto qualora venga accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice.

IUSS può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

Art. 14- Assoggettamento dell'Appaltatore a procedure concorsuali

Qualora si verificano il fallimento ovvero le altre procedure indicate nell'art. 110 D.Lgs 56/2016 IUSS interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato.

Trova applicazione l'art. 110 cit.

Art. 15-Verifica di conformità

Il servizio oggetto di appalto, in fase di accettazione, sarà oggetto di verifiche di conformità periodiche a cura del direttore dell'esecuzione che certificherà che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni, delle pattuizioni contrattuali ed allo stato dell'arte.

La verifica di conformità avrà avere luogo non oltre un mese dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 16-Polizza a copertura dei danni

L'aggiudicatario dovrà provvedere a stipulare specifica polizza assicurativa R.C, comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 2.000.000,00), con un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in

questione copre anche il servizio svolto per conto della Scuola, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00.

Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Scuola, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di affidamento, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio

Pavia,

Scuola Superiore Universitaria IUSS
Il Direttore Generale
Ing. Giuseppe Conti

Il legale rappresentante

Approvazione specifica

L'appaltatore approva specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole: art. 3 Durata, proroga e opzioni di rinnovo; art. 5. Penali; art. 8. Obblighi di riservatezza; art. 11 Divieto di cessione del contratto; cessione del credito; art. 12 Risoluzione per inadempimento; art. 13 Risoluzione per decadenza dei requisiti morali; 16 Polizza a copertura dei danni

Pavia,

Il legale rappresentante
